



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3711 del 2015, proposto da:
CLINICA STABIA S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Ricciardelli ed
Antonella Villani, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza
Bovio n. 8;

contro

- COMMISSARIO AD ACTA PER LA PROSECUZIONE DEL PIANO DI
RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la
quale è domiciliato per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
- A.S.L. NAPOLI 3 SUD, non costituita in giudizio;

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalle amministrazioni intimare in merito
alla diffida notificata in data 21-24 aprile 2015, finalizzata all'espletamento della
procedura per la stipula dei contratti integrativi per la branca di radioterapia in
relazione agli anni 2013 e 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letti gli artt. 31 e 117 c.p.a. concernente la decisione con sentenza in forma semplificata del ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione;

Premesso che, secondo quanto dedotto dalla casa di cura ricorrente, le amministrazioni intimare non avrebbero dato risposta, ciascuna per la parte di propria competenza, alla diffida notificata in data 21-24 aprile 2015, finalizzata all'espletamento della procedura per la stipula dei contratti integrativi per la branca di radioterapia in relazione agli anni 2013 e 2014, a fronte dell'avvenuto sfioramento dei corrispondenti tetti di spesa;

Considerato che:

- la fase antecedente alla stipula dei contratti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie è regolata da principi di diritto pubblico ed è connotata dal perseguimento dell'interesse generale alla tutela della salute nella cornice di doverosa sostenibilità finanziaria, con la conseguenza che i poteri riconosciuti agli enti preposti non consentono la configurazione di pretese fondate su diritti soggettivi perfetti, ma solo posizioni di interesse legittimo al corretto uso di tali poteri mediante l'attivazione delle relative scansioni procedurali;
- l'attivazione delle procedure dirette alla stipula dei contratti integrativi per la branca di radioterapia – in quanto branca salvavita – è espressamente contemplata dai decreti del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del

settore sanitario nn. 88/2013 e 85/2011 (rispettivamente punti 4 e 5 dei relativi dispositivi) per l'annualità 2013 e n. 129/2014 (punto 6 del dispositivo) per l'annualità 2014;

- è scaduto il termine ordinario procedimentale di trenta giorni dalla notifica della diffida e non sono pervenute osservazioni da parte delle amministrazioni interessate, per cui è da ritenere, in base al comportamento processuale delle parti, che l'inerzia amministrativa perduri tuttora;

- ai sensi dei citati decreti commissariali, sussiste l'obbligo delle amministrazioni intimare di provvedere in merito alla diffida, concludendo ognuna il procedimento di rispettiva spettanza mediante un provvedimento espresso e motivato, in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990;

Ritenuto, in conclusione, che:

- l'azione avverso il silenzio rifiuto è suscettibile di accoglimento, con assegnazione dei seguenti termini alle amministrazioni per adottare e comunicare le rispettive determinazioni: trenta giorni all'autorità commissariale e sessanta giorni all'ASL Napoli 3 Sud;

- è nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli o un funzionario da lui delegato, onde provvedere nel termine di ulteriori trenta giorni, nel caso di perdurante inerzia delle predette amministrazioni, all'emanazione degli atti di rispettiva competenza a riscontro dell'istanza della ricorrente, con oneri a carico delle amministrazioni inadempienti da liquidare con separato decreto;

- le spese del presente giudizio devono essere addebitate pro-quota (un mezzo ciascuno) alle due soccombenti amministrazioni, nella misura liquidata in dispositivo;

- ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990, sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012, va

disposta la comunicazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento del ricorso in epigrafe, ordina al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania ed all'ASL Napoli 3 Sud di provvedere, per quanto di competenza, sulla diffida per l'espletamento della procedura per la stipula dei contratti integrativi per la branca di radioterapia notificata dalla ricorrente in data 21-24 aprile 2015, rispettivamente nei termini di trenta giorni e sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente decisione.

Nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli o un funzionario da lui delegato, onde provvedere, in sostituzione delle predette amministrazioni, nel termine di ulteriori trenta giorni all'emanazione degli atti di rispettiva competenza a riscontro dell'istanza della ricorrente.

Condanna il Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania e l'ASL Napoli 3 Sud al pagamento pro-quota (un mezzo ciascuno), in favore della ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA, nonché al rimborso pro-quota (un mezzo ciascuno) dell'importo del contributo unificato.

Dispone che, a cura della Segreteria, il presente provvedimento sia trasmesso in via telematica alla Procura Regionale della Corte dei Conti territorialmente competente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)